Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 gennaio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-331
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 25 del 30 gennaio 1961:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Serio - Officine meccaniche di precisione, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1960. — **S.A.M.E. - Società Azionaria Materiali Edilizi, in Chiusi:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1960. — **S.A.I.L. - Società Azionaria Industrie e Lavorazioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1960. — **Compagnia lampade Pastelor, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 gennaio 1961. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1961. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 gennaio 1961. — **Società per azioni Borghetto - Magazzini generali e frigoriferi di Brescia, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1960. — **A.B.I.P. - Anonima Bresciana Industria Pelli, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1960. — **Conceria Luigi Oberrauch Figli, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1960. — **Cartiere Antonio Sterzi, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società per azioni Oleificio Zucchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 gennaio 1961. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Bollettino dell'estrazione effettuata il 16, 17, 18 e 19 gennaio 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1744.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche vengono aggiunti quelli di:

« Giacimenti minerari »;
« Micropaleontologia ».

Gli articoli 123, 124 e 125, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica sono modificati come segue:

Art. 123. — La scuola ha la durata di tre anni. Il numero dei posti disponibili per ogni anno è il seguente: 1° anno 15 (quindici); 2° anno 20 (venti); 3° anno 20 (venti).

Art. 124. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Insegnamenti fondamentali:

1° *anno*:
1) Elettrologia e fisica delle radiazioni;
2) Radiobiologia;
3) Diagnostica radiologica (tecnica, anatomia e fisiologia);

2° *anno*:
1) Diagnostica radiologica (semeiotica e diagnostica) (biennale);
2) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali e isoterapia) (biennale);
3) Patologia da radiazioni e protezioni;
4) Terapia fisica;

3° *anno*:
1) Diagnostica radiologica (semeiotica e diagnostica) (biennale);
2) Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali ed isoterapia) (biennale).

Insegnamento complementare:
1) legislazione e dentologia professionale radiologiche.

Gli insegnamenti saranno completati da esercitazioni pratiche e possono essere integrati da conferenze su argomenti di particolare interesse e novità, affidate anche a cultori della materia estranei al corpo insegnante della scuola.

Art. 125. — L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo anno, deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del primo anno e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali del primo anno.

L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del secondo e deve avere superato gli esami delle materie fondamentali del secondo anno.

Art. 159, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica, è modificato nel senso che l'insegnamento n. 3) del 2° anno e n. 1) del 3° anno viene denominato: « Fisiopatologia e chimica oculistica ».

Art. 168, relativo alla scuola di specializzazione in malattie del sangue è modificato nel senso che l'insegnamento n. 1) del 1° anno viene denominato: « Citologia normale e patologica del sangue e degli organi ematopoietici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1960, n. 1745.

Istituzione di due posti convenzionati di assistente ordinario presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 luglio 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università di Torino.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Università di Torino si obbliga di versare allo Stato le somme previste dalla convenzione agli articoli 2, comma secondo, e 3, lettera *a*).

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1960

GRONCHI

Bosco — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 100. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione fra l'Università degli studi di Torino e il Pio istituto « Santa Corona » di Milano per la istituzione di due posti di assistente ordinario riservati alla cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta, addì 25 del mese di luglio in Torino, nella sala delle adunanze della Università degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, innanzi a me dott. Ivo Mattucci, direttore amministrativo della Università di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 10 luglio 1950, a stipulare gli atti e i contratti in forma pubblica, in caso di assenza o di impedimento dell'ufficiale rogante dott. Filippo Strumia; omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente nella medesima città, Rettore e legale rappresentante della Università di Torino, il quale interviene alla stipulazione del presente atto in forza di autorizzazione ricevuta dal Consiglio di amministrazione della Università medesima con deliberazione in data 25 maggio 1960, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera *A*); on.le Erisia Gennai Tonietti, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900, presidente del Pio istituto Santa Corona, avente la sede in Milano, corso Italia n. 52, assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, il quale interviene alla stipula del presente atto in detta sua qualità espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto con deliberazione in data 5 novembre 1959 approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 4 maggio 1960 - Divisione V, prot. n. 10904 che per estratto autentico si allega sotto la lettera *B*).

PREMESSO:

a) che il Pio istituto Santa Corona di Milano e la Università degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilità di dare incremento alla attività clinica ed assistenziale della specialità ostetrica e ginecologica, svolta nella Università di Torino;

b) che, per la realizzazione del fine sopraspecificato si rende necessaria la istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico della Università degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazione rispettivamente del 24 settembre 1959, 24 maggio 1960, 25 maggio 1960, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, dei detti due posti di assistente ordinario.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

I sopra citati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Torino, saranno istituiti ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà, da destinare alla cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei predetti posti di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

Il Pio istituto Santa Corona con sede in Milano, corso Italia, 52, si obbliga a corrispondere alla Università di Torino, a decorrere dalla data di nomina dei titolari dei posti stessi, la somma di annue L. 1.700.000 (un milione settecentomila), per il finanziamento di ciascuno dei suddetti posti di assistente ordinario.

Si obbliga inoltre a corrispondere all'Università degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 340.000 (trecentoquarantamila) annue per ciascun posto per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare di ciascun posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Art. 3.

L'Università degli studi di Torino, si obbliga, in dipendenza della istituzione dei posti di cui all'art. 1:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato a ciascun assistente ordinario assegnato alla cattedra di Clinica ostetrico-ginecologica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei suddetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di Clinica ostetrico-ginecologica la somma che rimanesse disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera *a*);

c) ad assicurare per la durata della convenzione il servizio di due assistenti presso il reparto ginecologico degli Istituti ospedalieri di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), che dal punto di vista dell'indirizzo clinico va pertanto considerato quale reparto funzionante in stretta collaborazione con la Clinica ostetrica e ginecologica di Torino.

Art. 4.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, le somme di cui all'art. 2 risultassero inferiori a quelle necessarie alla Università degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del suddetto art. 3, lettera *a*) per i predetti posti di ruolo di assistente, il Pio istituto Santa Corona si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Università di Torino la somma occorrente per integrare la differenza delle medesime.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina dei titolari degli istituendi posti di assistente ordinario e si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facoltà di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione dei posti di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della t.b.c. genitale, i posti di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verranno senz'altro soppressi e conseguentemente i relativi titolari cesseranno dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione si intende subordinata alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente atto, stipulato nell'interesse della Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione di tassa e di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me ufficiale rogante.

In originale firmati:
Ersilia Gennai Tonietti
Mario Allara
Vittorino Clemente
Ivo Mattucci, ufficiale rogante

Registrato a Torino, in data 1° agosto 1960 al n. 358, vol 21, Ufficio atti pubblici amministrativi. Esatte L. — esente (urgenza L. 200).

p. Il direttore distrettuale: f.to Bianchi (L.S.)

Copia conforme in carta libera, per esclusivo uso amministrativo interno.

Torino, addì 3 ottobre 1960

L'ufficiale rogante: STRUMIA

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1961.

Calendario della Borsa-merci di Milano per l'anno 1961.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento pubblicato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il calendario per l'anno 1961 della Borsa-merci di Milano - Sezioni cereali, semi-oleosi e sete.

Sezione cereali, semi e olii

Giorni di Borsa chiusa:
Tutte le domeniche
6 gennaio - Epifania
7 gennaio - Intermedio
3 aprile - Giorno dell'Angelo
24 aprile - Intermedio
25 aprile - Festa nazionale
1 maggio - Festa del lavoro
11 maggio - Ascensione
1 giugno - Corpus Domini
2 giugno - Festa nazionale
3 giugno - Intermedio
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dal 10 al 22 agosto - Ferie di ferragosto
1 novembre - Tutti i Santi
4 novembre - Festa nazionale
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
9 dicembre - Intermedio
25-26 dicembre - Feste natalizie

I giorni di Borsa chiusa sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

TERMINI DI BORSA

Risposta premi:

14 gennaio	15 luglio
15 febbraio	9 agosto
15 marzo	15 settembre
15 aprile	14 ottobre
15 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
18 febbraio	9 agosto
18 marzo	18 settembre
18 aprile	18 ottobre
18 maggio	18 novembre
17 giugno	18 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

23 gennaio	22 luglio
22 febbraio	23 agosto
23 marzo	23 settembre
22 aprile	23 ottobre
23 maggio	23 novembre
23 giugno	23 dicembre

Orario delle contrattazioni: tutti i giorni dalle ore 15,30 alle ore 16,30, al sabato dalle ore 11 alle ore 11,45.

Sezione sete

Giorni di Borsa chiusa:
Tutti i sabati
Tutte le domeniche
6 gennaio - Epifania
3 aprile - Giorno dell'Angelo
24 aprile - Intermedio
25 aprile - Festa nazionale
1 maggio - Festa del lavoro
11 maggio - Ascensione
1 giugno Corpus Domini
2 giugno - Festa nazionale
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
dal 10 al 22 agosto - Ferie di ferragosto
1 novembre - Tutti i Santi
7 dicembre - Sant'Ambrogio
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 e 26 dicembre - Feste natalizie

I giorni di Borsa chiusa sono inattivi a tutti gli effetti ed interruttivi dei termini regolamentari.

TERMINI DI BORSA

Risposta premi:

13 gennaio	14 luglio
15 febbraio	9 agosto
15 marzo	15 settembre
14 aprile	13 ottobre
15 maggio	15 novembre
15 giugno	15 dicembre

Ultimo giorno contrattazione corrente:

18 gennaio	18 luglio
16 febbraio	9 agosto
17 marzo	18 settembre
18 aprile	18 ottobre
18 maggio	17 novembre
16 giugno	18 dicembre

Ultimo giorno messa a disposizione:

20 gennaio	20 luglio
17 febbraio	23 agosto
20 marzo	20 settembre
20 aprile	20 ottobre
19 maggio	20 novembre
20 giugno	20 dicembre

Prezzo di compenso:

25 gennaio	25 luglio
23 febbraio	25 agosto
24 marzo	25 settembre
21 aprile	25 ottobre
25 maggio	24 novembre
23 giugno	22 dicembre

Ultimo giorno di richiesta:

31 gennaio	31 luglio
28 febbraio	31 agosto
31 marzo	29 settembre
28 aprile	31 ottobre
31 maggio	30 novembre
30 giugno	29 dicembre

Orario delle contrattazioni: tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 15,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(564)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1961.

Sostituzione di un componente il Comitato per il Fondo indennità impiegati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con modifiche con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, con il quale è stato nominato il Comitato del Fondo per l'indennità agli impiegati;

Vista la designazione dell'Associazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Cesare Del Piano è chiamato a far parte del Comitato per il Fondo indennità impiegati, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Ettore Francesco Azais, dimissionario.

Roma, addì 10 gennaio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(539)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1961.

Modificazioni delle aliquote di imposta generale sulla entrata dovuta una volta tanto per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 31 dicembre 1960, concernente speciali regimi d'imposizione una volta tanto, per l'anno 1961, per alcune categorie di entrata è modificato come segue:

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) Oli minerali carburanti:
voce doganale 27.10-*a*-1: benzina: 5,90 %;

B) Altri oli minerali carburanti:
voce doganale 27.10-*a*-2: acqua ragia minerale: 7,70 %;
voci doganali 27.10-*a*-3; 27.10-*a*-4: petrolio e gasolio: 7,70 %;
voci doganali 27.09-*b*-2; 27-09-*d; 27-10-a-6-alfa* II; 27.10-*a*-6-*gamma*: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 7,70 %;

C) Oli minerali combustibili:
voci doganali 27.09-*b*-1; 27-10-*a*-6-*alfa* I: oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni: 4 %;

D) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati all'impiego di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4 %;

E) Oli minerali lubrificanti:
voci doganali 27.10-*a*-5-*beta*; 38.14-*b*-2: 7%;

F) Petrolatum:
voce doganale 27.12-*c*: 7 %;

G) Paraffina solida:
voci doganali 27.13-*a*; 27.13-*c*: 4 %.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,50 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 1961 ed è valido fino al 31 dicembre 1961.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 59. — BENNATI

([illegible])

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale n. 6174/4078 in data 10 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 1961, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 300, è stata determinata in via definitiva in L. 8.790.168 (lire ottomilionisettecentonovantamilacentosessantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Ortanova (Foggia), della superficie di ettari 69.48.91 nei confronti della ditta SCHEGGI Roberto fu Casimiro, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 3.123.460 (lire tremilionicentoventitremilaquattrocentosessanta).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 11.910 000 (lire undicimilioninovecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 ottobre 1960.

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Otello Fanzago, nato a Padova il 16 aprile 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Padova il 14 dicembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(345)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Lunetta Casaralta », sito in comune di Bologna.

Con decreto interministeriale n. 202 del 12 ottobre 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Lunetta Casaralta », sito in comune di Bologna della superficie di mq. 67057.

(434)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 19 novembre 1960, n. 1825, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 38, mappale n. 342, di mq. 930, ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(322)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 27 ottobre 1960, n. 1690, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto del fiume Meschio in comune di Vittorio Veneto (Treviso), segnato nel catasto dello stesso comune al foglio n. XVIII, mappale n. 695; di mq. 3442, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 agosto 1960, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(323)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Mincio, in comune di Peschiera del Garda (Verona).

Con decreto 12 novembre 1960, n. 1780 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Mincio, in comune di Peschiera del Garda (Verona) segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio XVI, mappale 229, di mq. 2250, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 novembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(324)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il Canalbianco nei comuni di Ceregnano, Gavello e Adria (Rovigo).

Con decreto 12 novembre 1960, n. 1792, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il Canalbianco, segnati nel catasto del comune di Ceregnano al foglio n. 9, mappale n. 271 (Ha 0.47.60), nel catasto del comune di Gavello, al foglio n. 5, mappale n. 170 (Ha 0.50.75); al foglio n. 6, mappale n. 2 (Ha 0.14.78); nel catasto del comune di Adria al foglio n. 60, mappale n. 401 (Ha 0.00.80); di complessivi Ha 1.13.93, ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 aprile 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(325)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di roggia (canali industriali) in comune di Predazzo (Udine).

Con decreto 19 novembre 1960, n. 1824, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di roggia (canali industriali), in comune di Predazzo (Udine), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 63, mappali 12062/1, 12065 e 12067, di complessivi mq. 498, ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1960, in scala 1:1440, dall'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 gennaio 1961 i poteri conferiti al dott. Francesco Labate, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa della vernaccia », con sede in Oristano (Cagliari), sono stati prorogati dal 31 dicembre 1960 al 31 marzo 1961.

(503)

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Gramiccia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1961 il sig. Mileto Guglielmo è stato nominato liquidatore della Società cooperativa agricola « Gramiccia », con sede in Roma, già sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore, al n. ord. 52 del decreto in data 6 marzo 1956.

(542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si rende noto che, con decreto ministeriale del 19 dicembre 1960, il notaio dott. Giuseppe Casimo, residente ed esercente in Messina, è stato accreditato presso l'Ufficio provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1961

1 Dollaro USA	621,50
1 Dollaro canadese	628,562
1 Franco svizzero	144,287
1 Corona danese	90,08
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,35
1 Fiorino olandese	164,56
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,842
1 Lira sterlina	1744,275
1 Marco germanico	148,992
1 Scellino austriaco	23,868

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 gennaio 1961 tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta, il sac. Tommaso Giunta è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(565)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nel comune di Cremona e nella provincia di Teramo della classe 1ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nel comune di Cremona e nella provincia di Teramo della classe 1ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono, produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 21 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(548)

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Canicattì (Agrigento), Castelvetrano (Trapani), Iesolo (Venezia), Imperia e Macerata della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nei comuni di Canicattì (Agrigento), Castelvetrano (Trapani), Iesolo (Venezia), Imperia e Macerata della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estrato dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 20 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: Bisori

(547)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso ad un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di specialista aggiunto in prova nella carriera direttiva del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1961, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in fisica ovvero in ingegneria industriale o in una delle sue tre sottosezioni: chimica, elettrotecnica e meccanica. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958, n. 323;

b) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

c) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

d) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

e) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349. Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) abbiano almeno cinque anni di continuo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961. Tale attestato dovrà essere rilasciato dal Rettore;

h) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso le cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno,

dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) il preciso recapito;

e) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

f) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

g) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

h) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del Rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a specialista aggiunto in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire i sottoindicati documenti al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale:

1) diploma originale di laurea o copia notarile redatta su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a specialista aggiunto in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente:

per gli specialisti fisici: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in fisica e della laurea in matematica e fisica: fisica sperimentale fisica teorica; chimica fisica; spettroscopia; onde elettromagnetiche; radioattività; nozioni fondamentali di fisica atomica; fisica dei solidi; fondamenti di elettronica;

per gli specialisti tecnologi: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento della laurea in ingegneria industriale: 1) Sottosezione chimica: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; tecnologie generali; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia. 2) Sottosezione elettrotecnica: costruzione di macchine elettriche; elettrotecnica; impianti industriali elettrici; tecnologie generali; comunicazioni elettriche; elettronica; misure elettriche; radiotecnica. 3) Sottosezione meccanica: fisica tecnica; macchine; costruzione di macchine; idraulica; scienza delle costruzioni; tecnologie generali; tecnologie speciali meccaniche;

per gli specialisti chimici: sugli insegnamenti fondamentali e complementari normalmente contemplati dai vigenti programmi di studi universitari per il conseguimento delle lauree in chimica o in ingegneria industriale - Sottosezione chimica: chimica applicata; chimica fisica; chimica industriale; chimica organica; elettrochimica; metallurgia e metallografia.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 9.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 10.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8,

10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1961
Registro n. 3 Difesa-Marina, foglio n. 130. — MANAI

(576)

Concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Considerato che presso il Ministero della difesa-Marina è conferibile un posto di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo, riservato ai suddetti assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università, i quali abbiano maturato, alla data del 31 marzo 1961, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime;

b) siano di sesso maschile;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) siano stati nominati, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349.

Il possesso di tale requisito dovrà risultare dallo stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

h) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data del 31 marzo 1961.

Tale attestato dovrà essere rilasciato dal rettore;

i) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per gli insegnamenti del corso di laurea relativo al titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso o presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili — Sezione 1ª) entro e non oltre il 31 marzo 1961.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio;

d) la sua residenza;

e) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) l'Università o l'Istituto d'istruzione superiore di appartenenza;

g) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

h) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

i) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai documenti di cui alle lettere *g)* e *h)* del precedente art. 2.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto d'istruzione superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, concernente l'invito a presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 200;

2) certificato medico in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I titoli di preferenza per la nomina a consigliere di 3ª classe in prova, anche se vengono ad essere posseduti dopo la sca-

denza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla Commissione giudicatrice del concorso il libretto ferroviario personale od altro valido documento di identità.

Art. 7.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, economia politica, scienza delle finanze, statistica, nozioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere l'esame.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente;

due docenti universitari nelle materie su cui verte la prova di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario.

Art. 9.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 1ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare tali documenti.

Art. 10.

Espletata la prova, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Foglio d'ordini ministeriale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto temporaneamente in prova, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1961
Registro n. 3, *foglio n.* 131. — MANAI

(575)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per il conferimento di tre borse di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 11 luglio 1956, n. 777, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio a concedere borse di studio in materia di idrocarburi;

Considerata l'opportunità di incoraggiare studi o ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico nel campo degli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso alle seguenti borse di studio:

a) due borse di studio dell'importo di L. 750.000 ciascuna, da conferirsi a laureati che intendano compiere presso istituti nazionali specializzati, ricerche sperimentali intorno a problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

b) una borsa di studio dell'importo di L. 1.500.000, da conferirsi ad un laureato che intenda compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate, per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere alle borse di cui al precedente articolo coloro che abbiano conseguito la laurea, entro il periodo che va dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1960, in una delle seguenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani:

a) chimica pura;
b) chimica industriale;
c) ingegneria chimica;
d) ingegneria industriale;
e) ingegneria mineraria.

Per i concorrenti alla borsa di cui al comma *b*) dell'art. 1 è prescritta la conoscenza della lingua in uso nell'istituto specializzato o l'industria petrolifera presso cui il concorrente intende recarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali - Ufficio petroli) entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del presente decreto.

La data dell'arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità e dell'esatto domicilio del concorrente; in esse deve inoltre essere indicato il piano particolareggiato degli studi o delle ricerche sperimentali che il candidato intende compiere, nonchè l'istituto specializzato o, per i concorrenti di cui al comma *b*) dell'art. 1, l'industria estera presso cui desidera svolgere la sua attività.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi o alle ricerche sperimentali che il concorrente intende svolgere;

8) curriculum, in sei copie, degli studi compiuti, con la indicazione delle lingue straniere conosciute;

9) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli o memorie presentati per il concorso.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I titoli e i documenti vengono restituiti agli esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori, dopo che sia trascorso il termine di centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con il quale si approva tale graduatoria.

Art. 4.

Il concorso è giudicato da una apposita Commissione, da nominare con successivo decreto e che sarà composta:

da tre docenti universitari, fra i quali sarà scelto il presidente;

dal direttore della Stazione sperimentale per i combustibili di Milano;

da un segretario.

La Commissione esaminerà le domande con le documentazioni e i titoli e compilerà la graduatoria di merito che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione contenente il giudizio interno a ciascun candidato.

Nel suo giudizio, la Commissione terrà particolare conto del tipo delle ricerche sperimentali o studi che il candidato intende compiere e della sua attitudine a svolgerli, quale risulterà dai titoli presentati, tenuto presente il fine che tali studi o ricerche siano atti a promuovere e a favorire il progresso tecnico, scientifico ed economico nel campo degli idrocarburi.

Qualora la Commissione non ritenesse alcun concorrente meritevole, le borse potrano non essere aggiudicate.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto una delle borse messe a concorso sono tenuti a compiere i loro studi o ricerche presso l'istituto o l'industria prescelti, per il periodo che la Commissione di cui all'art. 4 riterrà necessario al compimento degli stessi.

Al termine di detto periodo essi dovranno trasmettere al Ministero una circostanziata relazione intorno all'attività svolta.

Art. 6.

Il pagamento delle borse di cui al comma *a*) dell'art. 1 verrà effettuato, in base al periodo di tempo fissato per lo svolgimento delle ricerche, in rate bimestrali posticipate; il pagamento della borsa di cui al comma *b*) dello stesso art. 1, in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la permanenza per un congruo periodo di tempo presso l'industria o l'istituto estero specializzati.

Il godimento delle borse decorrerà dalla data che sarà stabilita con l'atto di conferimento.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di dichiarare decaduti dal beneficio della borsa, con decorrenza dalla data del relativo provvedimento, gli assegnatari che per disinteresse, indisciplina od altri motivi non si dimostrassero meritevoli del beneficio.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, della Provincia, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 9.

La spesa relativa, di complessive L. 3.000.000, grava sul cap. 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1961
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 159

(561)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di aiuto attuario di seconda classe (1ª categoria - ruolo statistico attuariale - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiuto attuario di seconda classe (1ª categoria - ruolo statistico attuariale - grado 8°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in ingegneria;
laurea in matematica e fisica;
laurea in economia e commercio.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 13 del giorno 31 marzo 1961.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lett. B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Università o Istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in cinque prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

b) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

b) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

c) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

d) statistica metodologica e matematica; demografia;

e) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1 lett. b) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del Sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche è dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla Sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/ Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

d) certificato generale del Casellario giudiziale in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 200 se l'autenticazione è fatta da notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la Sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c) *e* d) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del Casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà

stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria - grado 8° - e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 727.200 oltre l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali la indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un aiuto attuario di 2ª classe coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 60.600 per stipendio, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 333 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 13.800 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

ALLEGATO

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio concorsi, via Marco Minghetti, 22. — ROMA

. . l sottoscritt. . . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat. . a . . . . il . . . . . residente a . . . . (provincia di . . . .) (1) . . . . . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso a dieci posti di aiuto attuario di 2ª classe.

A tal fine . l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito il. . . .

(indicare giorno, mese ed anno)

presso . . . . . .

(indirizzo dell'Università o Istituto superiore)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione . .

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: (4) .

. l. . sottoscritt. . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .

(indicazione del documento)

. . . .

(numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina . l. . sottoscritt. . è dispost. . a raggiungere qualsiasi residenza.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

(40)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3635 del 17 dicembre 1960, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dell'Amministrazione del comune capo consorzio di Portomaggiore;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Portomaggiore, Masi Torello e Voghiera è costituita come appresso:

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale capo;

Paccagnella prof. Bruno, docente di igiene, direttore incaricato dell'istituto di igiene dell'Università di Ferrara;

Baserga prof. Angelo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Ferrara, designato dall'Ordine provinciale dei medici;

Rio prof. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara, designato dal Comune capo consorzio di Portomaggiore.

Segretario:

Vitelli dott. Alessandro, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami si svolgeranno presso l'Istituto di igiene della Università di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 19 gennaio 1961

Il medico provinciale capo: SCANDURA

(573)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.